

n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente all'articolo 61 alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter:

fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente apportare le seguenti modifiche:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

6. 038. (Tab. A. 330.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. Alla Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le aliquote di cui alla lettera a), relative agli scaglioni fino a 500 milioni di valore imponibile, sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di

natura realmente mutualistiche. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente all'articolo 61 alla Tabella A apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente apportare le seguenti modifiche:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

6. 039. (Tab. A. 333.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica decorrere dal 1° gennaio 2000 per il coniuge e per i parenti in linea retta.

Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo indicato.

Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia

6. 040. (8. 0. 48.) Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Sono altresì esenti dall'imposta i trasferimenti in favore del coniuge e dei figli, anche naturali, nonché degli ascendenti in linea retta.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal presente articolo, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 61 alla Tabella A apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

6. 06. (Tab. A. 32). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, riguardante la commisurazione dell'imposta sulle successioni e donazioni viene sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Aliquota). - 1. L'imposta è commisurata al valore imponibile eccedente i 3 miliardi di lire, in base alle aliquote stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico ».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, gli scaglioni fino a 3 miliardi di lire sono soppressi.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i procedimenti non ancora conclusi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 15, n. 14, n. 12, n. 11, n. 10, n. 9, n. 8, n. 6, n. 3, n. 2, n. 1.

6. 042. (8. 0. 27). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, riguardante la commisurazione dell'imposta sulle successioni e donazioni viene sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Aliquota). - 1. L'imposta è commisurata al valore imponibile eccedente i 5 miliardi di lire con un'aliquota fissa pari al 15 per cento ».

2. La tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 viene abrogata.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i procedimenti non ancora conclusi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 12, n. 15, n. 14, n. 11, n. 10, n. 9, n. 8, n. 6, n. 3, n. 2, n. 1.

6. 043. (8. 0. 28). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Coloro che ereditano in linea diretta una unità abitativa che in base alle legi-

slazione vigente è considerata « prima casa » del dante causa sono esentati dal pagamento dell'imposta di successione su tale bene a decorrere dal 1° gennaio 2000 a condizione che adibiscano l'immobile ad abitazione principale.

6. 044. (8. 0. 54). Marzano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Parziale esenzione dall'imposta di successione per l'acquisizione di proprietà di imprese).

All'articolo 15, primo comma, primo periodo del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 le parole « compreso l'avviamento » sono soppresse.

All'articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto legislativo 346/90 le parole: « e aggiungendo l'avviamento » sono soppresse.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

6. 045. (8. 0. 55). Marzano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Imposte sulle successioni e sulle donazioni di fondi rustici).

1. I trasferimenti di fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, oggetto di successione o donazione tra ascendenti e discendenti di primo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni, catastale e di bollo e sono soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi;

2002: — 300 miliardi.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 150 miliardi;

2001: — 75 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

6. 05. [Tab. A. 347 (Art. 8)]. Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Scaltritti, Tarditi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. È istituite un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti di imbarco passeggeri previsti dall'articolo 2, legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, fissata in L. 1.000 ogni passeggeri annuale in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del Consiglio Comunale da adottarsi entro

il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 265/99 o dei decreti ministeriali di proroga dei termini.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2, secondo ripartizioni e norme che lo stesso Ministero dell'ambiente stabilirà, privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1997 ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta del decreto di cui al comma 2.

6. Fermo restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 447/95 e dei decreti attuativi, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania nn. 15, 12, 1, 2 e 3.

6. 07. (ex 8. 0. 35). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Le spese di ricerca scientifica e tecnologica sostenute dalle imprese al fine di introdurre nuovi prodotti e di sviluppare le loro potenzialità concorrenziali, allo scopo di incrementare le esportazioni sono deducibili dall'IRPEG con il loro ammontare, entro il limite complessivo di lire 500 miliardi per l'anno 2000, 500 miliardi per il 2001 e 500 miliardi per il 2002.

2. Con decreto del Ministro delle Finanze sono individuati i criteri applicativi di quanto previsto al comma precedente.

Conseguentemente all'articolo 61, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero Ambiente:

2000: — 100;

2001: — 75;

2002: — 50.

Alla Tabella C

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica legge n. 468 del 1978: Articolo 9 ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 — Fondi di riserva — cap. 4355)

2000: — 300 miliardi;

2001: — 200 miliardi

6. 08. (Tab. A. 125). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contente, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Restituzione a saldo del contributo straordinario per l'Europa).

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 3, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è destinato, fino ad un ammontare massimo di 2000 miliardi, a

decorrere dal 2000, alla restituzione a ciascun contribuente di un importo pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.

2. Una volta accertate le maggiori entrate di cui al comma precedente:

a) per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con i versamenti da eseguire nel corso dell'anno 2000;

b) per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute.

c) L'importo rimborsato o l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicate nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1999, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo

6. 09. (ex 8. 0. 5). Liotta, Peretti, Follini, Casini, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norma in materia di contabilità semplificata per le imprese minori).

In adeguamento all'incremento del livello generale dei prezzi, gli importi di lire 360 milioni e 1 miliardo di cui al secondo periodo dell'articolo 18, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi* sono rispettivamente innalzati a lire 720 milioni e 2 miliardi.

6. 011. (8. 0. 21). Covre, Stucchi, Michielon.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Ammortamento dei beni materiali).

1. All'articolo 50, comma 2, e all'articolo 67, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione integrale dei beni strumentali, le parole: « superiore a 1 milione di lire », sono sostituite dalle seguenti: « superiore a lire due milioni ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 012. (8. 0. 16). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali).

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8.

3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare è aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.

11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 013. (8. 0. 39). Piscitello, Monaco.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Ulteriori norme a favore degli inquilini).

1. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 1.

6. 046. (8. 0. 22). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Valutazione delle rimanenze nel settore del commercio al dettaglio di mobili).

1. Per il settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo, il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio, di cui al comma 4 dell'articolo 59 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle rimanenze dei beni acquistati per essere destinati in via permanente dal primo esercizio successivo a quello della loro destinazione a tale impiego, in misura ridotta rispetto al costo d'acquisto e tuttavia non al di sotto dei seguenti limiti:

a) periodo di imposta in cui si è verificato l'acquisto, 100 per cento del costo;

b) primo periodo di imposta successivo, 80 per cento del costo;

c) secondo periodo di imposta successivo, 60 per cento del costo;

d) terzo periodo di imposta successivo 40 per cento del costo;

e) quarto periodo di imposta successivo, 20 per cento del costo;

f) quinto periodo di imposta successivo, valore zero.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

* **6. 014.** (ex 8. 0. 7). Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Valutazione delle rimanenze nel settore del commercio al dettaglio di mobili).

1. Per il settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo, il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio, di cui al comma 4 dell'articolo 59 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle rimanenze dei beni acquistati per essere destinati in via permanente all'allestimento di aree espositive, può essere assunto, a partire dal primo esercizio successivo a quello della loro destinazione a

tale impiego, in misura ridotta rispetto al costo d'acquisto e tuttavia non al di sotto dei seguenti limiti:

a) periodo di imposta i cui si è verificato l'acquisto 100 per cento del costo;

b) primo periodo di imposta successivo 80 per cento del costo;

c) secondo periodo di imposta successivo 60 per cento del costo;

d) terzo periodo di imposta successivo 40 per cento del costo;

e) quarto periodo di imposta successivo 20 per cento del costo;

f) quinto periodo di imposta successivo valore zero.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

* **6. 015.** (ex 8. 0. 53). Manzione, Bagliani, Acierno.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis. (*Mobilità territoriale dei cittadini*). - 1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) sono esenti da imposte di successione i trasferimenti tra coniugi o tra ascendenti e discendenti diretti di immobili destinati ad abitazione principale purché ricadenti nelle categoria catastali A2, A3 ed A4 e relative pertinenze;

b) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono creare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

c) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse.

2. All'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 4 per cento.»

3. Le imposte catastali ed ipotecarie di cui al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

ART. 6-ter.

I soggetti che svolgono, esclusivamente o congiuntamente ad altre attività di lavoro dipendente, attività lavorative dipendenti di carattere minore con retribuzione non superiore a lire 800.000 mensili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e da tutti i contributi di assistenza e previdenza sociale.

Restano fermi i premi e i contributi, a carico dei datori di lavoro, relativi all'assistenza sul lavoro e alle malattie professionali.

I soggetti che svolgono più attività lavorative dipendenti di carattere minore sono in ogni caso soggetti all'obbligo fiscale e contributivo per la parte eccedente il reddito di lire 800.000.

Conseguentemente alla tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro è ridotto di 600 miliardi nel 2000, di 400 miliardi nel 2001 e di 300 miliardi nel 2002.

Alla tabella C gli accantonamenti sono ridotti del 5 per cento.

6. 016. (Tab. C. 53). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Istituzione di un credito d'imposta a titolo di indennizzo conseguente all'annullamento di ruoli erroneamente formati dall'amministrazione finanziaria).

1. Il contribuente, a cui è stata notificata una cartella di pagamento errata, contenente un ruolo successivamente annullato, perché relativo ad imposte e tasse non dovute, ha diritto ad un credito d'imposta di lire 250.000 a titolo di risarcimento, da utilizzare in occasione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, detraendo l'importo del credito dall'imposta finale da versare.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di applicazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 017. (8. 0. 30). Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali).

1. L'imposta ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, relative ai trasferimenti richiamati all'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica per i valori imponibili inferiori a un miliardo di lire.

2. Per ogni bene trasferito si applica una imposta ipotecaria e catastale nella complessiva misura forfettaria di lire duecentomila.

Seguono compensazioni nn. 9, 10, 11, 15, 14, 12, 8, 6, 3, 2, 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

6. 018. (8. 0. 29). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per gli accessi carrai agli immobili adibiti ad abitazione principale).

1. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i contribuenti che versano i canoni di concessione per gli accessi carrai ai loro immobili adibiti ad abitazione principale possono detrarre dall'imposta sui redditi delle persone fisiche l'intero importo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 019. (8. 0. 31). Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 1997 l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1998, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

3. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente conside-

rate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

4. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 020. (8. 0. 61). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Aloï.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guida A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al motoveicolo o all'autoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 021. (8. 0. 58). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Aloï.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Le persone fisiche, nel cui nucleo familiare sono ricompresi disabili gravi o persone affette da patologie gravemente invalidanti e che sono assistiti in casa, beneficiano a partire dal 1° gennaio 2000 di una detrazione d'imposta ai fini IRPEF di lire 4 milioni annui. Tale detrazione è ridotta proporzionalmente nel caso l'assistenza abbia una durata inferiore all'anno solare.

2. Il Ministro della sanità con proprio regolamento fissa i criteri applicativi di quanto previsto dal precedente comma e determina la certificazione sanitaria necessaria.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia

6. 022. (8. 0. 42). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Guidi, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge l'aliquota IVA al 4 per cento si applica:

a) alla cessione di sussidi tecnici ed informatici destinati esclusivamente a portatori di handicap;

b) alla cessioni ed importazioni di sussidi tecnici e informatici effettuati in favore di strutture assistenziali pubbliche o private di utilità sociale (ONLUS).

6. 023. (8. 0. 65). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi applicabili anche ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi indipendentemente dalle necessità di adattamenti.

6. 024. (8. 0. 64). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

I benefici previsti in favore degli invalidi non deambulanti, relativamente all'imposta sul valore aggiunto e alla tassa di immatricolazione per l'acquisto di automobili, all'esenzione della tassa di proprietà degli autoveicoli, nonché alla detrazione IRPEF del costo del mezzo e del carburante, sono estesi ai ciechi assoluti e ventesimisti in possesso dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità speciale, purché l'autovettura sia intestata al minorato visivo.

6. 025. (8. 0. 60). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Aloï.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

L'agevolazione fiscale, relativa all'abbattimento al 4 per cento dell'aliquota IVA, già prevista dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, per l'acquisto di autoveicoli da parte di cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, nonché le disposizioni previste dall'articolo e della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese ai soggetti affetti da cecità bilaterale assoluta.

6. 026. (8. 0. 66). Bono, Armani.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Le spese relative alle collaborazioni familiari, sia per i compensi che per i contributi previdenziali sono interamente detraibili dai redditi di qualunque natura percepiti da non vedenti.

6. 027. (8. 0. 59). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

All'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole « del nuovo acquisto », sono aggiunte le seguenti: « o in quote costanti nel periodo stesso e nei quattro periodi d'imposta successivi ».

6. 028. (8. 0. 62). Lembo, Bono.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Esenzione dall'imposta di successione per disabili gravi).

I cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esentati dal pagamento dell'imposta di successione a far data dal 10 gennaio 2000.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

6. 029. (Tab. A. 133). Marzano, Possa.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(IRAP).

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole « e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi » sono soppresse.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia

6. 030. (8. 0. 44). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(IRAP).

Al comma 1 dell'articolo 8 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: « esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente ».

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia

6. 031. (8. 0. 46). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(IRAP).

Al comma 1 dell'articolo 8 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 dicem-

bre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: « e le spese per il personale dipendente ».

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia

6. 032. (8. 0. 47). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(IRAP).

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del costo del personale ».

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia

6. 033. (8. 0. 45). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da « dai seguenti soggetti » a « vendita diretta al pubblico. » sono sostituite dalle seguenti

« dai soggetti con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati: »;

b) al comma 3, le parole « 1° gennaio 1998 » sono sostituite dalle seguenti « 1° gennaio 2000 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni, da emanare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. ».

* **6. 034.** (8. 0. 8). Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « dai seguenti soggetti » a « vendita diretta al pubblico. » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati. »;

b) al comma 3, le parole: « 1° gennaio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2000 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle disposi-

zioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del gruppo Misto- UDEUR

* **6. 035.** (8. 0. 51). Manzione, Bagliani, Di Nardo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) dovuta per il trasferimento di proprietà a titolo di compravendita o donazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

6. 036. (8. 0. 3). Bergamo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 15 comma 1 primo periodo del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole « compreso l'avviamento » sono soppresse. All'articolo 16 comma I secondo periodo del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole « e dell'avviamento » sono soppresse.

2. All'articolo 16 comma 1 lettera b) del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole « e aggiungendo l'avviamento » sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 16 comma I lettera *b*) del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 si intendono nel senso che il « patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario » è il patrimonio netto contabile dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilanci pubblicato o dall'ultimo inventario intendendosi per tale la differenza tra l'attivo e il passivo.

4. All'articolo 4 comma I del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 dopo « 59 » sono aggiunte le parole « e nell'articolo 8-*bis* ».

5. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 aggiungere il seguente articolo 8-*bis*:

« ART. 6-*bis*. — (*Imposta sostitutiva*) - 1. Sulle aziende di cui all'articolo 15 comma 1 nonché sui titoli e diritti di cui all'articolo 16 comma 1 lettera *a*) e lettera *b*) rappresentativi di partecipazioni qualificate facenti parte del valore globale dell'asse ereditario di cui all'articolo 7 comma 1 sull'opzione dei chiamati all'eredità, da esercitarsi nella denuncia di successione, è applicabile in luogo delle aliquote di cui all'articolo 4 una imposta sostitutiva sul valore determinato ai sensi dei suddetti articoli. L'imposta sostitutiva è pari al 5 per cento.

2. Ai fini del presente articolo per partecipazioni qualificate si intendono i titoli e i diritti che rappresentino complessivamente una percentuale di partecipazione al capitale superiore al 2 per cento per i titoli negoziati nei mercati regolamentati e del 10 per cento per le altre partecipazioni. Nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati si intende partecipazione qualificata anche una percentuale di partecipazione superiore al 0,5 per cento qualora tale partecipazione sia legata da un accordo di sindacato che garantisce il controllo della partecipazione.

3. La quota parte di attivo ereditario su cui è applicata l'imposta sostitutiva non concorre alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 8.

4. L'imposta sostitutiva si applica a condizione che i chiamati all'eredità in sede di

esercizio dell'opzione si impegnino a non trasferire a terzi una percentuale superiore al 25 per cento delle partecipazioni cadute in successione così come definite al comma II per un periodo di 5 anni a partire dalla data di apertura della successione. Non sono soggetti a tale vincolo temporale i trasferimenti tra i chiamati all'eredità e quelli per causa di morte dei chiamati all'eredità.

5. Nel caso in cui le aziende, i titoli e i diritti per cui è stata esercitata l'opzione vengano trasferiti prima della scadenza del termine di cui al comma III, l'Ufficio procederà a liquidare ai sensi dell'articolo 7 la maggiore imposta dovuta rispetto all'imposta sostitutiva. Sulla maggiore imposta liquidata sono dovuti gli interessi ai sensi dell'articolo 38 comma 2. A tale fine i chiamati all'eredità dovranno comunicare il trasferimento all'Ufficio entro 60 giorni dalla data di effetto del trasferimento stesso. In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 50.

6. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, i chiamati all'eredità potranno istituire un consiglio di famiglia regolamentandone i poteri, le attribuzioni e la durata, al fine di amministrare e gestire i titoli e i diritti di cui al comma I e garantire l'esatto adempimento delle condizioni previste dal presente articolo. A tale fine i chiamati all'eredità potranno ratificare il consiglio di famiglia così come istituito e regolamentato dal dante causa ».

6. Dopo l'articolo 59 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 è aggiunto il seguente:

« ART. 59-*bis*. — (*Donazioni soggette all'imposta sostitutiva*) - 1. Nel caso in cui siano oggetto di donazione aziende, titoli e diritti di cui all'articolo 8-*bis* l'imposta è determinata su opzione dei beneficiari nei modi, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 8-*bis* comma I, II, III, IV, V.